DISCORSO INAUGURALE

DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

[illegible] Ignazio De Paola

DISCORSO INAUGURALE

DISCORSO INAUGURALE

pronunziato all'udienza

DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

IL 3 GENNARO 1857

Da Ignazio De Paola

Sostituto Proc. del Re presso il Trib. medesimo

PALERMO

TIPOGRAFIA E LEGATORIA CLAMIS E ROBERTI

via Macqueda, palazzo Castelluccio, 395

1857

Signori

La coscienza umana nel suo splendore di verginità, i venerati precetti del padre di famiglia e dei capi di tribù, la inspirata ed energica parola dei poeti e degli oratori, il vagito delle nascenti scienze ed arti, le relazioni interne, il commercio, segnarono la primitiva spinta a quel successivo movimento e provvido, il di cui scopo fu dal suo inizio e sarà sempre nei secoli futuri il viver lieto delle aggregazioni.

Il processo istorico della umanità nel suo insieme razionale ci appresenta un progredimento più o meno celere, più o meno effettivo e veridico; ma indefesso costantissimo, come le generazioni,

che le une alle altre han seguìto, senza che la Mano Onnipotente del Creatore ne avesse fermato il corso.

Ei fu, che diede alla prediletta creatura formata a celestiale simiglianza cotesto movimento, ed incarnò negli uomini i principî purissimi ed infallibili del giusto e dell'onesto, non che d'ogni sapere.

Lo scontro poi delle idee e delle opinioni, i sistemi, la lotta tra gli errori e le verità, il dualismo delle caste, le scissure dei partiti tra il possidente ed il proletario, il dispetto della ricchezza avara e della povertà infingarda, le utili scoverte e le invenzioni più belle, gli organamenti e le leggi diverse nel tempo e nello spazio han prodotto il progresso e col progresso il perfezionamento: — Sublime risultato della umana attività e della divina ispirazione!

Da questa universalità intellettiva e sperimentale ne staccherò una parte nobilissima, quella precisamente che più riguarda a Voi, custodi zelantissimi del sacro deposito delle leggi, strenui cultori e ministri della ragion civile e della giustizia; onde mi proverò a dimostrare, che il progresso della giurisprudenza apporta perfezionamento nella legislazione, e quindi benessere sociale.

Si, o Signori, l'augusta cerimonia di questo giorno celebriamo col pregio sfolgorante e migliore che la scienza legale impreziosisce. —E se la brevità e l'indole istessa dell'importante tema accrescono in me di un convenevole svolgimento le difficoltà, pur mi rincora l'aspetto Vostro benevolo, mi sostiene l'impegno di rispondere alla gratissima delegazione ricevuta.

I.

Ogni umano consorzio si ebbe i principî delle leggi ed i germi dell'autorità governativa, e sorse la giurisprudenza insieme alle legislazioni per ispiegarne il concetto ed applicarle; talchè considerata nella sua parte dommatica e sperimentale, o pure nell'altra di attuate dottrine è stata sempre la miglior disciplina per la umanità (1).

Nata intanto con le nazioni, ne ha segnato i progressi, ne ha migliorato le leggi, e la sua storia comprende della vita delle nazioni gli stadî più rilevanti di decadimento o di civiltà.

Avendo per iscopo santissimo di attribuire a ciascuno il suo diritto, vi giunge col determinare le regole sicure e positive della civile filosofia,

con rischiarare i testi ampliandone o restrignendone il significato. — Non è certamente superfluo il rammentare, che tutto ha conspirato a cotesto fine: — i responsi dei prudenti e le opere dei giureconsulti, gli studi e la eloquenza, le discussioni accademiche e le pronunziazioni dei magistrati; ed è per questo, che l'interesse generale consiglia la diffusione almeno degli elementi principali di tal scienza, incessantemente dedita a consacrare il giusto, l'onesto ed il vero, e che arreca dolce vivere, ordine e felicità.

Volgendo lo sguardo, o Signori, all'antica Grecia, che la posterità riverente addita come madre delle muse e delle lettere, della filosofia e delle scienze, di questa giudiziaria le prime nozioni troviamo. La saviezza delle sue leggi, la celebrità dei filosofi, il foro, i nomoteti, gli oratori valentissimi, l'incorrotto areopago non bastano forse a testimoniare questo vero?

E sebbene non fu di romana creazione la giurisprudenza, pure ne ottennero i romani il primato, avendola elevata a forma scientifica, estesa, svolta sotto tutti i rapporti, che la società riconosceva allora fra gli uomini.

Nel vantare essa da Cicerone a Triboniano una

infinita falange ed illustre di giureconsulti, nell'avere spianato il cammino al successivo incremento del pubblico e privato potere; e mentre nella istessa sua lotta tra il principio razionale e quello di tradizione era stata costantemente di soccorso alle leggi (2), da più tempo reclamava una novella codificazione: — E Giustiniano più fortunato di Cesare la compì, confidando alle posteriori generazioni l'intero sistema della sapienza civile romana.

Egli però, che dai lumi e dagli scritti dei giureconsulti raccolto il meglio avea, vietò i comenti; ed uguale proibizione in tempi non molto a noi lontani un altro legislatore pensava (3), credendo non che perfettissima la sua opera, sufficiente ai succedevoli bisogni dei governati. Inconsiderata pretensione! Quanto più savio di essi il divino Platone nel suggerire le rivisioni decennali delle leggi?

La scienza, fiaccola dei legislatori, che rischiara un orizzonte vastissimo e puro, non si arrestò allora, nè dopo il Codice Napoleonico è rimasta inerte, spensierata della sua alta missione; — l'abbiamo anzi veduto rinnovellarsi e fulgidissima spandersi per la diligente investigazione negli antichi

documenti, per lo studio comparato dei codici in vigore, per la solerzia nel proporre interessantissime riforme.

Non avvezzo a ripetere quel che da altri maestrevolmente si è dimostrato, nulla dirò a provare come il Cristianesimo dal suo canto nell'influire sui progressi della giurisprudenza, unificatosi con la romana legislazione, arrecato avesse all'Europa civile e morale perfezionamento (4).

Se vuolsi misurare delle primitive leggi l'immegliamento e segnalare i grandi vantaggi dalla dottrina resi ai legislativi dettami, sol basta la considerazione, benchè sommaria, di essere il potere sugli schiavi moderato, quello dei padri e dei mariti addolcito, la proprietà costituita e riconosciuta personale, la teorica delle obbligazioni e dei contratti sublimata a legge, la facoltà di testare permessa nei più larghi modi, la successione legittima meglio regolata sull'affezione naturale dei defunti.

Così vedremo la scienza del diritto, progredendo sempre, modificare le legislazioni e dar luogo ad esse, render sempre la pratica illuminata e sicura, alla suprema salute delle genti vegliare. —Così la vita di un popolo, al dir di Savigny, va paragonata alla vita dell'individuo, che offre un successivo e continuo sviluppamento organico (5).

II.

Fra le leggi giustinianee ed i Codici veglianti s'interposero tredici secoli, le vicissitudini della barbara invasione, il reggimento feudale, le osservanze delle diverse consuetudini locali, la influenza più o meno diretta delle bolle pontificie e delle canoniche discipline; epperò la giurisprudenza romana, che governato avea esclusivamente la maggior parte del mondo incivilito, erasi fermata aspettando periodi migliori di prosperità sociale per rinverdire e fruttare.

Ma vuolsi far onore al vero. Non tutti gli statuti del feudalismo erano viziosi, nè tutte le sue leggi erronee, inumane(6).—Si tenne come ragione scritta la legislazione latina; si conservò il diritto uscito dai proprî focolari, dove ogni motto era una legge dei nostri padri; nè isdegnò lo aiuto dell'equità canonica per mitigare la fierezza dei tempi e la inflessibilità degli uomini. —Nè evvi da maravigliare, o Signori ornatissimi. In mezzo alle più angustievoli condizioni trovansi non di raro elementi estraordinarî di bene...la Provvidenza non abbandona l'uomo...irradia anzi sovente di luce vivificante le tenebre, e l'iride avventurosa si mostra annunziatrice di ridenti giorni futuri.

Il medio-evo istesso, che si compone di dieci secoli, fu la culla delle moderne istituzioni, e come periodo intermediario di risorgimento servì alla trasformazione della società.

Fu allora nel secolo XII, che si ristaurarono gli studi legali; che la scienza del diritto risorse in Bologna ed in Ravenna con le scuole d'Irnerio e di Accursio; e dalla glossa passata ai comentarî, ai trattati generali e speciali divenne celebre e famosa. — I discepoli oltrepassando poi i confini indicatigli dai maestri, ne superarono la rinomanza, formando nuove definizioni, ampliando le ricerche e vestendole d'immensa erudizione.

Bartolo e Baldo, Giovanni Fabro ed il Cardinale De-Luca primeggiavano nella italiana giurisprudenza, quando due eletti ingegni, Alciato e Cujacio, educati a questa scuola universale di saper civile rinvigorirono i dogmi della scienza e le nozioni di essa con la letteratura e la filosofia.

Fu questo lo spirito di quell'epoca memoranda, nella quale vissero Accursio, Bartolo, Boccaccio, ed i cantori di Beatrice e di Laura — Coloro la di cui fama ancor nel mondo dura, e durerà, quanto il mondo, lontana.

Confessi lo straniero, e nol dimentichi, dover

la Francia, la Germania, l'Europa tutta all'Italia il risorgimento del sapere. — Si astenga omai dal ripetere l'indiscreto rimprovero di Lerminier e di Savigny, che al presente gl'Italiani nulla han fatto per la giurisprudenza, e che le cattedre languiscono (7).

Nel bearsi sotto il cielo nostro purissimo, nella amenità delle nostre contrade, veneri i monumenti gloriosi delle belle arti e della grandezza, e rispettoso ammiri gl'immensi volumi, che delle Ruote di Genova, di Firenze e di Roma registrano le dottissime lucubrazioni:—Unisca ai nomi preclari di Gravina, Vico, Filangieri, Beccaria, pur quelli dei Siciliani giuristi Nicola Tudisco, Mario Cutelli, Giovanni Rizzari, Francesco Testa e di Gregorio (8).

Nè sugli allori giace superbo di sua maestà l'Italiano genio legale:—Fiorisce ancor fra noi la giurisprudenza insieme a tutte le scienze ed alla letteratura gentile.

Sempre fertile di profondi pensatori e di svegliati ingegni, l'Italia si arricchisce ogni giorno e dello scibile maestra e dispensatrice addimostrasi. — Gli scritti di Romagnosi, Rosmini e Galluppi; i comenti di Nicolini, Carrillo, Canofari, Ro-

berti e Miraglia; le opere di Gioia, Raffaelli, Agresti e di Moreno; le lezioni di valenti professori; la stampa di accreditati giornali evidentissima prova ne offrono (9).

E se dei nostri contemporanei l'ammirevole modestia non mi concede l'onore di ricordarne i pregi distintissimi, l'insuperabile valentia;—Se di questo Foro celebratissimo per senno giuridico , vaste cognizioni legali ed eloquenti discussioni è superfluo ogni elogio; —Lasciate che dei Merletta e dei Franco, dei Turretta, dei Rossi, dei Foderà, dei Lombardo, dei Cupani, di Michelangelo La Rosa e di Giuseppe Collotti invochi i nomi carissimi, di sì valorosi corifei della forense palestra, di così insigni maestri, dotti e giustissimi magistrati.

Salve, o Grandi! La vostra fama non vedrà mai sera; eternamente starà a canto di quella pagina brillantissima di giurisprudenza da Voi illustrata: starà splendente come quella degli altri insigni di che Italia si onora.

Ovunque a' nostri giorni lo studio della legislazione stupendamente si è sviluppato:—Or più i principî sono noti e compresi, altrettanto gli scrittori ed i tribunali saran d'accordo, le vedute scientifiche e quelle legislative giungeranno al sommo.

Al secolo attuale però si è data la taccia, che si copia troppo e si medita poco; ma se la giurisprudenza plagiaria, le collezioni di cose vecchie ed inutili producono confusione e detrimento alla purità del diritto (10), tuttavia ognun si persuade valer meglio la esuberanza della povertà; — che dall'urto emana la luce, da quella discussione intelligente dominata dalla brama di trovare il vero, di far trionfare il giusto (11).

Non impone ad alcuno per fermo l'autorità degli scrittori, poichè ceder dee sempre a quella infallibile della ragione ; ma piace a tutti vedere spiegati scientificamente i testi, riuniti i principî, applicate le massime in modo costantissimo (12).

III.

Appena la natura venne studiata in ogni suo fenomeno, in tutti gli esseri, nel mondo morale, le scienze s'incontrarono nello scopo comune.

Venerazione e lode a quei benemeriti filosofi e giureconsulti, che son giunti spesso a sorprendere il diritto in seno della umana coscienza. — Purificati i principî di ragione e di giustizia, le leggi ne saranno la espressione scritta imperante (13).

E di vero la giurisprudenza non è giammai rimasta nella sfera dei concetti, chè anzi grande per la sua eccellente vocazione l'abbiamo veduto adagiarsi sui fatti. — Così le astrattezze come il semplice apparato istorico han dato luogo al metodo fecondo ed illuminato delle osservazioni(14);—Così nel venire in sussidio e complimento delle legislazioni, ne ha consolidata la forza, ne ha assicurato lo esercizio.

Il progresso della filosofia e della civil prudenza, delle discipline naturali, della economia e del pubblico diritto, la voce caldissima d'illustri riformatori, i lumi dei Principi e la saviezza dei Legislatori ci han procurato i nuovi Codici, sotto cui prospera la moderna società.

La esperienza avea fatto conoscere novelli bisogni da soddisfare, altri errori da correggere, e l'amore con la religione del Vangelo come tutte le scienze informarono cotesti Codici. — Dove lo stato dei cittadini è riconosciuto uguale al cospetto delle leggi e della giustizia; dove la inviolabilità delle persone e dei loro diritti è ripetuta ad idea fondamentale: — Vi troviamo sàntificato il nodo coniugale, ben classificati i figli, le affezioni spontanee dell'uomo rispettate, la osservanza dei patti

inculcata, religioso ossequio ai testamenti, la trasmissione dei patrimonî non disgiunta dalla individualità delle famiglie; —Vi si leggono provvide disposizioni per mantenere la buona fede nei civili rapporti (15), per la facile circolazione degl'immobili, per la sicurtà degli acquisti;—Vi sono stanziati i principî regolatori dell'enfiteusi, di questo antichissimo contratto, proscrivendo i signorili soprusi, le estranee pattuizioni e nocive alla commerciabilità de' divisi dominî, ed al bene dell'agricoltura, nostra primaria ricchezza.

Definirono i Codici odierni le controversie più gravi , che lungamente tennero ondeggianti le scuole ed il foro, i più ardui quesiti di giure, e presentano chiari precetti ed in ordine sistematico disposti.

Col ravvisare nei fatti morali la potenza attuata sciolsero la ritologia dalla solennità delle parole e dei modi; — si fermarono quindi alla realità ed alla sostanza, bandirono le finzioni e le frustranee forme: — I limiti dei varî poteri giudiziarî prefissero.

Lungo diverrebbe il mio dire, se in questa lieta ricorrenza volessi affatto riandare le sapientissime leggi che ci governano:—monumento perenne e cospicuo di civiltà!

Tributiamo, o Signori, alla gloriosa Dinastia regnante le benedizioni più devote e riconoscenti per le immense istituzioni largite al benessere dei suoi popoli.

Omai son certe le leggi, pubblico il procedimento, frenato l'arbitrio de' giudicanti, pronta la giustizia a vendicar le offese.—La pubblicità delle discussioni, la motivazione delle sentenze (16) non costituiscono forse i migliori ordinamenti dei tempi nostri? Ci fan questi sempreppiù detestare la Corte Vemica, la Inquisizione, il Consiglio dei Dieci: —Tribunali segreti ed orribili!

Il giornalismo giudiziario istruisce già tutti, anche i lontani, e dei dibattimenti, della ragion dei giudicati gli fa gradire l'indicibile vantaggio.

Veneranda ed umanissima sanzione delle nostre leggi è pur quella, che nelle materie civili impone al magistrato di supplire al silenzio del legislatore (17); mentre che nel reggime penale non lice caratterizzare come reato i fatti non puniti, applicar pene non dettate dalla legge, e se diverse, le più rigorose (18).

Applaudiamo l'odierno Codice, questo pegno di pace e di sicurezza, guarentigia salutare di stabilità ed ordine; — Vale o augusto Palladio di un'Èra benefica e di progredimento!!

Ma fu dessa umana opera. — I più infervorati ammiratori, quegli stessi che le protestano religioso rispetto, non han tralasciato di mostrarne qualche inesattezza, di additare i punti passibili di miglioramento: ed il nostro Legislatore provvidamente è venuto ad occorrervi con savie disposizioni, ed altre utilissime ne medita e prepara (19). Egli nel perfezionare le leggi di lode si rende più degno di chi le ha inventate (20).

IV.

L'uomo e la società: — ecco i due argomenti inesauribili; — ecco tutto quel che di subbiettivo e di obbiettivo esiste.

Quante riflessioni non si destano di maraviglioso? Quanto disgusto di cattivi e perversi vizî non ci rivelano?

Mirate, o Signori. — La società nei suoi varî periodi è stata invasa da uno spirito dominante, generale e quasi sempre diverso. — Osservate ancora e vedrete qualche vizio alla sua volta più comunemente degli altri averne deturpato con la sua prevalenza i fasti chiarissimi.

Or, mentre quello si consulta nello svolgimento della giurisprudenza e nelle modificazioni legislative , convergendone lo slancio nella sfera del giusto; dall'altro canto i legislatori ed i magistrati, il di cui Sacerdozio puossi dir sociale, con ammirevole sollecitudine han sradicato il vizio per impiantarvi la virtù ed il bene morale.

. Giustamente avverte il sommo Vico, che a riparare una città corrotta, due modi dà la Provvidenza: l'officio di giureconsulti e gli ordinamenti legislativi (21).

Quando Romagnosi suggeriva alcune riforme, deplorava i due genî malefici—la cupidigia e la ignoranza;—affliggevano essi la società, e la minacciavano di eccidî, incendî e ruine (22). — Seguirono dopo la calunnia ed il libertinaggio, e noi siamo stati spettatori del ributtante predominio di scompigliate e sozze passioni, del maligno addentato alla Chiesa e suoi ministri, sopra ogni potere costituito, nel pravo disegno di far trionfare le massime sovversive dei comunisti, ovvero i sogni di un cataclismo universale.

Incauti! Non sanno, che il trionfo della irreligione e della ingiustizia, se fosse possibile, segnerebbe l'ultimo giorno della umanità!!.. (23).

Finalmente di un altro germe pernicioso, infernale par che dobbiamo temere, dell'*indifferentismo* e del *favoritismo*.

L'indifferente è l'uomo della solitudine, che tutto compendia nel suo individuo. — Colui che cerca a tutta possa l'altrui favore, che si copre d'ogni veste, è l'uomo senza pregi, il litigante senza buon diritto.

Il disinganno di malnati pensieri, di stolti desideri; le sconfitte nelle sollevazioni, il disprezzo agli antichi riti, alle cose religiosamente dai maggiori venerate; la smania pel superfluo, la privazione del necessario; le guerre, le pestilenze, tutto si esagera per ingenerare lo indifferentismo.

All'indifferente non più desta entusiasmo la Fede; — all'indifferente non cale chi vive o chi muore; — egli le bellezze del creato non cura; — egli le dolci affezioni non sente. — Cattivo cittadino, pessimo figlio di Cristo, è un uomo funesto! — L'*indifferentismo* considerato sotto altro aspetto ci offre la noncuranza in alcuni, l'indolenza in altri, la pigrizia in molti; — e Dante tutti appellò sciagurati che mai non fur vivi, come per fulminare quel proverbio il *sacrosanto far*

niente,— il dolcissimo far nulla.—Già Epicuro predicato avea la voluttà della pigrizia ; — ma il Cristianesimo l'ha maledetta, perchè nemica della società, rugine della intelligenza, sorgente di tutti i vizi.— Se è dessa un delitto per l'uomo privato, qual nome le si conviene pel funzionario?...

La cieca pretensione poi, l'orgoglio smodato, l'ignoranza fanno gli adulatori: — la cupidigia, l'intrigo, i venditori di commendatizie creano e moltiplicano i litiganti temerarì e molestissimi.

Vi ha il favorito della fortuna, vi ha il favorito del Magnate; ma che vi possa esser il favorito della giustizia nol penso, nol credo.—Se questo potesse avvenire, deplorerci con D'Argentrè quell'epoca in cui le pronunziazioni de' giudici fossero simili alla lotteria.

Predicate la giustizia e le virtù più salutari, o Ministri e Sacerdoti delle leggi e della religione; adempite ancor Voi l'augusto apostolato d'istruire gl'ignoranti, disingannare gl'illusi, convertire gli ostinati, ridestare gl'indifferenti; — e se la parola eloquente ed istruttiva non basta; se l'esempio edificante non giunge a correggerli, spiegate o Magistrati quel potere, che vi confida il Sovrano,

spezzate del cavillo le armi, del mal germe spiantate le radici più occulte.

Nella osservanza alle leggi, nel rispetto alle autorità, nella esatta ed imparziale amministrazione della giustizia l'ordine, la sicurezza, la prosperità dello Stato.—Non altrimenti possono cansarsi le terribili turbolenze dell'anarchia, ed atterrare i forsennati calcoli di coloro sempre pronti a cambiare il presente per un luttuoso avvenire.

Sublime, umanitaria, sapientissima missione de' legislatori, de' giureconsulti e del foro: — Sostegni saldissimi della società propugneranno per mantenerla, per conservare a' governati la incolumità de' loro diritti.

Ricordate, dicea fra noi l' esimio Presidente Falcone, che la giurisprudenza è la educazione de' popoli, e che per essa la società bene o male riposa su quanto vi ha di più sacro ed interessante (24).

Colui adunque che il primo annunziò esser la giurisprudenza la nozione esatta di tutte le cose che formano oggetto di legislative cure e provvedimenti, la scienza del vero e del giusto, ed esser non che la occasione e l'origine delle leggi, la loro naturale ausiliatrice ed il supplimento, ne vide certo il suo vero carattere e fine.

Grande il concetto di Ulpiano, che nella disciplina legale comprese le cose divine ed umane, il necessario ed il contingente, l'assoluto ed il relativo, l'immutabile ed il transitorio; ciò in una parola, che dipende dall'uomo, e ciò che sta indipendente dal suo volere.

Giammai stazionaria, ha dessa un movimento, una graduale e feconda attività secondo i rinascenti bisogni, i novelli vizî, la progressione dei lumi e de' socievoli rapporti.

La rondine fa in oggi il suo nido e lo sparviero la sua preda come al principio del mondo, perchè ne' bruti tutto è instintivo e moto organico.—Ma l'uomo, essere per eccellenza intelligente e perfettibile, sviluppa in un modo non interrotto le sue facoltà sensitive e mentali ad ottenere il meglio ed evitare il peggio, a conservare il proprio ed esser felice.

In tutti i tempi le genti invocano la giustizia, questa regina del Cielo e della terra, e l'ottengono costantemente in quei governi in cui regna la pubblica e privata morale, presso de' quali alla saviezza delle leggi non manca per poco l'abilità e l'imparzialità di chi pone mano ad esse.

Cicerone e Pomponio, eminenti giureconsulti e filosofi, riconobbero tra' migliori attributi della giurisprudenza quello prestantissimo di occorrere alla bontà delle leggi.

Non altro sono in effetto le legislazioni tutte, se non la espressione del principio sociale dominante, il risultamento della dottrina vigente convertito in dettame legislativo, la sanzione degli usi e delle pratiche dell'epoca rispettiva.

L'immenso numero degli scrittori, le varie opinioni e sentenze han potuto qualche volta moltiplicare gli errori, far deviare dal retto sentiero; ma prestamente la ragion de' principî, l'ingenito sentimento del vero e del giusto son venuti ad esercitare il lor supremo imperio.

Il tempo che cancella e distrugge, pure iscrive ed edifica; — alla violenza che opprime o sgomenta resiste la ragione, che istruisce e conforta; — al genio malefico che umilia e prostra

occorre la morale che ravviva ed innalza.—E sì che avvenimenti impreveduti e violenti catastrofi hanno precipitato qualche volta i destini di una nazione e la sua maturità.—Tutto il sapere sino ad un certo grado d'incremento sviluppato ne ha dovuto soffrire la scossa;—Ma ringiovinita la umana intelligenza, ristaurati gli studì, ingentiliti i costumi e ripristinato il potere, la scienza del diritto ha ripreso il suo immensurabile e sapientissimo officio di ammaestramento e sostegno alle popolazioni, ed è stata creatrice di novelli Codici.

Ormai questa Colonna monumentale è giunta al suo apice; — nè si arresta per questo d'ingrandirsi ed elevarsi; il suo impulso durerà coi secoli; progredirà, apportando sempre perfezione nelle leggi, benessere civile.

Signori!

In questo momento solenne di nostra straordinaria tornata, immedesimati in un affetto, nello istesso volere, rendiamo ancor qui grazie alla IMMACOLATA MARIA pel prodigioso salvamento dell'augusta persona di S. M. il Re N. S., ed eleviamo voti fervidissimi all'ONNIPOTENTE, affinchè lunga e florida all'amore de' Suoi popoli conservi la preziosa e sacra esistenza del religiosissimo *FERDINANDO II*, promotore illustre delle lettere e d'ogni sapere, savissimo e provvido nella perfezione delle leggi, giusto, munificente alla pubblica prosperità del Suo reame.

NOTE

(1) Nel primo studio si rivela il razionalismo della scienza, i suoi rapporti primitivi e la genesi di essi, non che la sua forza dommatica e precettiva; nel secondo si mostra la pratica applicazione e l'andamento: la giurisprudenza quindi è stata ben definita una dottrina ed un'arte nel tempo istesso.

(2) *Il y a duel éternel dans le monde entre la tradition et innovation.*

Lerminier, *philosophie du droit.*

(3) Giustiniano ricordò più volte questo suo divieto:—Leg. 2, § 12, Cod. *de veteri jure enucleando* etc. Napoleone parlando dei comentari avea detto:—*Ils tuent la loi; ils l'obscureissent par le melange d'idèes ètrangères et que rienne garantit; ils ont l'art dangereux de rendre problematique le texte le plus clair, et d'en tirer des doutes et des questions;* ma Portalis e gli altri giureconsulti incaricati della compilazione dei codici gli fecero osservare non convenire tarpar le ali della scienza giuridica, mentre tutte le altre progredivano; talchè lungi di sanzionare la proibizione ordinò quanto presso di noi sta prescritto nella legge organica art. 149, cioè dover la Corte Suprema rimettere nel mese di gennaro di ciascun anno al Governo tutte le osservazioni che essa avrà fatte nel precedente anno pel miglioramento della legislazione.

(4) Questo argomento svolto egregiamente dal presidente Troplong, fu trattato fra noi dal cav. Ventimiglia in uno dei suoi eruditi ed eloquenti discorsi inaugurali, e dal signor Gaetano Trevisani con la *Discettazione* inserita nella Gazzetta dei Tribunali di Napoli, anno X, pag. 750.

(5) Savigny, *Traité de droit romain*, vol. 1, § VII.

(6) Comte, *trattato della proprietà*.

(7) Lerminier e Savigny nelle opere suindicate, dove confermato aveano: *L'Italie a donnè à l' Europe la science du droit, les lettres et les arts*, e possiamo aggiungere con Voltaire *les italiens seuls avaient tout*.

(8) Con la Monarchia in Sicilia cominciarono le proprie leggi scritte, e la legislazione romana sin dal regno di Federico fu dettata nelle scuole.

Vedi Gagliano e Di Gregorio.

Dobbiamo intanto la *Biblioteca di antica giurisprudenza Siciliana* all'avvocato Diego Orlando, benemerito per le dotte opere di patrio argomento.

(9) Ci onoriamo ancora dei nostri Sollima, Pasqualini, Privitera, Zappalà Gemelli; di Cirillo, Tanucci, Giannone, Pagano, Renazzi, Briganti, di Carmignani, Rossi, Liberatore, Apruzzese, de Augustinis e di altri che sarebbe lungo nominare. La stampa periodica ci ha dato l'Antologia di Firenze, la Temi, le Ore solitarie, il Progresso, la Gazzetta dei tribunali, il Giurista, il Giornale del foro, l'Eco dei Tribunali, il Diario forense, l'Irnerio, la Gazzetta de' Giuristi, e ci promette la pubblicazione del Giambattista Vico. La Raccolta delle decisioni, la Legge applicata, le Riviste, le Croniche giudiziarie ec. ec.

(10) Ripeteva sempre un uomo di grande esperienza aver trovato qualche cosa di utile, un che di nuovo nelle opere non affatto originali.

(11) La discussione è vitale per la scienza; ma che non perda di vista il testo, non trascenda, nè fomenti sofismi; sia per altro sobria e giammai appassionata.

(12) Ricorda Lerminier ai giudicanti : *Une jurisprudence forte et savante n'est pas seulement une distration d'erudit, mais un élement necessaire a la vie d'un peuple.* Op. cit.

(13) *La loi est l'expression de la volonté générale.*
Montesquieu.

La legislazione di un popolo segue i progressi della sua civiltà.
Dalloz.

(14) Il metodo dell'analisi e della sintesi, delle vedute generali e particolari non è nuovo fra noi, nè trae origine dalla scuola germanica: — valentissimi italiani da più tempo l'hanno adottato negli studi filosofici e legali.

Ciò non può essere controverso dopo quanto ne hanno scritto Gioia, Romagnosi, Rosmini e Gioberti.

(15) Numa Pompilio eresse un tempio alla *buona fede;* — di essa respira ogni pagina del codice civile, come dice con molto spirito il Sig. Troplong; — oh se nella pratica, nelle stipulazioni, nei giudizi venisse sempre ed universalmente osservata!!

(16) Vedi Discorso del sig. Nicolini pronunziato al 7 gennaro 1833 — *Della discussione pubblica nei giudizi penali.* — Della *pubblicità*, di questo pregio maggiore di attuale istituzione si servì il Commendatore sig. Mistretta nella sua franca e sapiente orazione censoria del 1832.

(17 e 18) *Quod legibus omissum est, non omittetur religione judicatium.*

Se il legislatore tace, sorge la necessità di supplire con la ragione, ecco l'ufficio non ultimo della giurisprudenza.
Romagnosi, vol. 2, pag. 41.

Lex enim cavit civibus, magistratis legibus. Bacone.
V. art. 4, c. p. 1; — art. 60, c. p. 2.

(19) Non è mio proponimento enarrare gl'immegliamenti e le riforme portate al Codice dal 1819 in poi, poichè i limiti di un discorso sono troppo ristretti; sol mi basta accennare la legge forestale del 21 agosto 1826, quella sulle miniere del 17 ottobre 1826, l'altra sulla ricompensa dovuta ai difensori, sulla misura

degli interessi; i R. Decreti pel versamento delle somme sequestrate, pel reimpiego, per la esecuzione delle sentenze contumaciali contro dei terzi; i Sovrani Rescritti pei matrimoni, sulla capacità e successione dei monaci, per gl'interessi moratori, sulle pubbliche acque e sulla nunciazione di nuova opera; nè sono da trasandarsi le Ministeriali di massima dei celebri Tommasi e Parisio.

È degna poi d'immenso plauso la legge del 31 gennaro 1843, che ci ha procurato le pendenti modificazioni al sistema ipotecario ed alla legge di espropriazione forzata. — Sul che abbiamo i pregevoli lavori dei giudici signori Cassisi e Bozzo, dell'avvocato Orlando, e quelli della Real Consulta e dei Collegi giudiziari di Sicilia.

(20) *Qui non subtiliter factum emendat, laudabilior est eo, qui primus invenit.*

Leg. 1, § 6, Cod. *de veteri jure enucleando etc.*

Diceva Bacone: « Finis est enim, et scopus, quam leges in» tueri, atque ad quem jussiones, et sanctiones suas dirigere » debent, non alius, quam ut cives feliciter degant. »

Raccomandava Ulpiano: *In rebus novis costituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure quod diu aequum visum est* — nelle leggi di Zaleuco e di Caronda, secondo il nostro Diodoro, ne troviamo una originale davvero: « Se alcuno » vorrà che si abroghi una legge stabilita, e se ne adotti una » altra, sarà proposta al popolo; ma egli intanto dovrà presen» tarsi con un laccio al collo. Se la novità sarà giudicata giu» sta si accetterà ed egli partirà libero, se ingiusta verrà stran» golato. »

(21) Vico, *Univ. juris*, pr. c. 153 et 154.

(22) Romagnosi, discorso, *che cosa è libertà?*

(23) Vedi Discorso inaugurale da me letto all'udienza del Tribunale civile di Caltanissetta il 3 genn. 1854. Catania, stamperia Giuntini, 1854.

(24) Discorso da lui pronunziato al 1841 per l'apertura delle due Camere della Gran Corte civile di Palermo.